



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 05-03-19 Numero 5

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 65/2018 CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA - CONTENZIOSO B.L./COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 12:00, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	P	MARCELLINI GABRIELE	P
DE DOMINICIS RICCARDO	P	SPECA STEFANO	P
D'ALESSIO BARBARA	P	DI CARLO ALBERTO	P
DE GREGORIS CINZIA	P	MARCOZZI STEFANO	P
DI LORENZO GENNARINO	P	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	P
TULINI MARIO	P	DI GIACOMO DOMENICA	P
CRISTOFARI JACOPO	A		
Assegnati 13		Presenti n. 12	
In carica 13		Assenti n. 1	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Scarpone Dssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Udita la relazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Civitella del Tronto, nell'anno 2005, aveva affidato alla società Consorzio Intercoop di Teramo il servizio di interventi di manutenzione sul patrimonio comunale;
- con contratto di lavoro a tempo determinato part-time veniva assunto il Sig. B.L. dalla ditta Vibrata Lavoro Soc. Coop. A.r.l., a far data dal 01/07/2005, società consorziata della ditta Interccop cui il Comune aveva affidato l'incarico precedentemente specificato, per l'espletamento dei compiti contrattuali;
- in data 23/08/2005 durante l'orario di lavoro, presso il deposito attrezzi dell'Amministrazione comunale di Civitella del Tronto sito presso l'ex scuola agraria in Civitella del Tronto, C.da Santa Maria, si verificava un incidente in cui rimaneva coinvolto il Sig. B.L.;
- con ricorso in data 8 maggio 2007, a firma del legale incaricato, il signor B. L. chiedeva alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Teramo l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.;
- con verbale in data 3 luglio 2007 la Commissione Provinciale del lavoro di Teramo dava atto dell'impossibilità di conciliare la vertenza in parola;
- con ricorso in data 12 gennaio 2009 a firma del legale incaricato, il signor B. L. reiterava la richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ;
- con Delibera di G.C. 59 del 14 maggio 2009 veniva delegato il Segretario Comunale all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Commissione Provinciale del lavoro di Teramo relativo alla vertenza introdotta dal signor B.L. con ricorso in data 12 gennaio 2009, tentativo che risultava negativo;
- in data 12.11.2013 l'Avv. Stefano Di Filippo presentava ricorso ex art. 414 c.p.c., in nome e per conto del Sig. B.L. volta ad ottenere la dichiarazione di responsabilità solidale dei suddetti resistenti in ordine alla causazione dell'evento e, per l'effetto, la condanna degli stessi al risarcimento solidale dei danni subiti dal Sig. B.L. quantificati in € 27.136,39 o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dalla data dell'evento occorso all'effettivo soddisfo;
- il Responsabile del servizio, con determinazione RG n. 90 del 12.02.2014, affidava l'incarico legale per la resistenza nel giudizio di primo grado all'avv. Pietro Marano, con studio legale in Vico della Fonte – 64100 Teramo;

- con sentenza n. 79/2016 del 11.02.2016 del Tribunale di Teramo – sezione lavoro - acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 1925 del 22.02.2016, il G.L. accoglieva il ricorso del Sig. B.L. dichiarando la responsabilità solidale del Comune di Civitella del Tronto e della Cooperativa Vibrata Lavoro in ordine all'infortunio del ricorrente e, contestualmente, condannava le parti resistenti al risarcimento del danno quantificato in € 33.927, 23 e delle spese di lite liquidate in € 3.000,00;
- l'Avv. Pietro Marano, con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 7076 del 30.06.2016, consigliava all'Amministrazione comunale di costituirsi nel giudizio di appello evidenziando lacune nella sentenza di cui sopra e, contestualmente, l'infondatezza della domanda del ricorrente;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 102 del 05.07.2016, immediatamente esecutiva, autorizzava il Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello demandando al Responsabile dell'Area Affari Generali l'affidamento dell'incarico per il ricorso in parola all'Avv. Pietro Marano, già difensore nel procedimento in premessa;
- con sentenza n. 65/2018 del 15/02/2018 la Corte di Appello di L'Aquila – sezione lavoro - condannava il Comune di Civitella del Tronto, in solido con la ditta Vibrata Lavoro Soc. Coop. A.r.l., a pagare all'istante la somma di € 19.204,34, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo sulla somma di € 16.175,60 e dalla data dell'infortunio al saldo effettivo sulla somma di € 3.028,74, oltre le spese di lite, liquidate in € 3.000,00, e accessori di cui alla sentenza appellata non colpita dalla riforma del Giudice di appello;
 - il suddetto provvedimento giurisdizionale, non munito di formula esecutiva, veniva notificato al difensore di questo Ente in data 07/03/2018;
- in data 28/08/2018 l'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Teramo notificava al Comune di Civitella del Tronto atto di precetto per la somma di € 25.374,01, oltre le spese occorrente, di cui:
 - € 19.204,19 (16.175,60+3.028,74) per sorte capitale
 - € 5,85 per rivalutazione ed interessi su € 16.175,60
 - € 1.314,33 per rivalutazione ed interessi su € 3.028,74
 - € 3.000,00 per compensi liquidati nella sentenza n. 79/2016
 - € 450,00 per rimborso forfettario 15% (su € 3.000,00)
 - € 138,00 per CPA 4% (su € 3.450,00)
 - € 789,36 per IVA 22% (SU € 3.588,00)
 - € 315,00 per compenso di precetto
 - € 47,25 per rimborso forfettario 15% (su € 315,00)
 - € 14,49 per CPA 4% (su € 362,25)
 - € 82,88 per IVA 22% (su € 376,74)
- le Parti si sono rese disponibili a definire la controversia in corso pervenendo ad un accordo circa gli obblighi derivanti dalla sentenza 65/2018. In particolare, il Comune di Civitella del Tronto si impegna a corrispondere al Sig. B.L. la complessiva somma di € 20.551,52 in due rate secondo il seguente prospetto:

- *entro il 31 marzo 2019*: pagamento della somma di € 10.275,76 per sorte capitale (prima rata),;
- *entro il 31 dicembre 2019*: pagamento della somma di € 10.275,76 per sorte capitale (seconda rata)
- Il pagamento della somma di € 4.822,49 per spese legali avverrà direttamente in favore dell'Avv. Di Filippo non appena espletate le procedure di riconoscimento del debito in Consiglio Comunale;

RAVVISATA l'opportunità di sottrarre l'Ente ai rischi – in termini di tenuta e solidità degli equilibri finanziari – derivanti dal pagamento integrale delle somme riconosciute in sentenza nella vicenda *de qua*, i cui riflessi sono suscettibili di incidere sulla possibilità per lo stesso di continuare ad erogare i servizi pubblici con regolarità ed efficienza;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

RILEVATE, in particolare, le pronunce delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti secondo le quali, sebbene il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'ente, l'organo consiliare, nella sua veste di supremo organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, svolge un fondamentale ed insurrogabile ruolo attraverso la deliberazione di riconoscimento con la quale:

- accerta la sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie normativamente tipizzate;
- riconduce l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente;
- individua le risorse per farvi fronte;
- accerta le cause che hanno originato l'obbligo;

DATO ATTO che, anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i nuovi principi contabili, pur sottolineando l'obbligatorietà e la necessaria tempestività del riconoscimento del debito, pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare;

CONSIDERATO che per quest'ultimo, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, il riconoscimento della legittimità del suddetto debito costituisce *atto dovuto e vincolato* da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover riconoscere ai sensi della lettera a) del citato articolo 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo totale di € **25.374,01**, di cui € 20.551,52 quale somma complessiva da erogarsi in due tranches in favore del Sig. B.L. oltre ad € 4.822,49 a titolo di spese legali liquidate in sentenza;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo Unico degli Enti Locali*”;
- lo Statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 30 ottobre 2018, che ha riguardato variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020;

ACQUISITI

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi – ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – dai Responsabili dei Servizi rispettivamente competenti,
- il parere dell'organo di revisione contabile reso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 239, comma 1, lett.b) come integrato dal decreto – legge 10 ottobre 2012, n. 174, con nota prot. n. 1950 del 01/03/2019;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;
- 2) **di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di € 25.374,01** derivante dalla sentenza n. 65/2018 della Corte di Appello di L'Aquila relativa al contenzioso instaurato dal Sig. B.L. per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 23/08/2005;

- 3) **di dare espressamente atto** che il Comune di Civitella del Tronto si impegna a corrispondere al Sig. B.L. la somma lorda di € 20.551,52 nelle modalità e nei tempi definiti dalla nota acquisita agli atti al n. prot. 1922 del 28/02/2019 a firma del Sig. B.L. e dell'Avv. Di Filippo;
- 4) **di finanziare** la somma di € **25.374,01**, con imputazione sui capitoli di bilancio predisposti nel bilancio 2019 G.R. in fase di predisposizione;
- 5) **di dare atto** che verrà esperito il tentativo di recupero della somma suddetta dalla società coobbligata in solido Vibrata Lavoro Soc. Coop. A.r.l.;
- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 per la necessaria informativa;
- 7) **di dichiarare**, con successiva separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, art. 134, comma 4.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Di Pietro Cristina

Il Segretario Comunale
Scarpone Dssa Maria Grazia